

Deliberazione della Giunta Regionale 12 marzo 2021, n. 13-2968

L.R. 30/2008, artt. 4 e 12 - Approvazione dei criteri, per gli anni 2021-2022, per la concessione, in favore dei Comuni e delle Agenzie Territoriali per la Casa, di contributi per la rimozione di manufatti contenenti amianto e disposizioni sul calcolo dei punteggi per le istanze presentate dai Comuni, in sostituzione delle indicazioni di cui alla D.G.R. n. 35-8422 del 15 febbraio 2019.

A relazione dell'Assessore Marnati:

Premesso che:

il territorio piemontese è interessato da una diffusa presenza di manufatti contenenti amianto e la L.R. 30/2008 "Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto" prevede, tra gli obiettivi della stessa elencati all'art. 1, la rimozione dei fattori di rischio indotti dall'amianto mediante la bonifica di siti, impianti, edifici e manufatti in cui sia stata rilevata la presenza di amianto;

a tal fine l'art. 4 della L.R. 30/2008 stabilisce che la Giunta regionale conceda contributi per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto, consistenti nella rimozione e nel relativo trasporto. Il comma 2 del citato articolo, prevede che la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisca i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, sulla base dei criteri e della procedura per la determinazione delle priorità di intervento previsti dall'art. 1, comma 2, del D.M. 101/2003;

in attuazione dell'art. 4 della L.R. 30/2008, la Giunta regionale, sin dall'anno 2009, ha avviato più programmi di finanziamento per la bonifica di edifici di proprietà pubblica, prevalentemente ad utilizzo scolastico. Più recentemente, con con D.G.R. n. 35-8422 del 15 febbraio 2019 sono stati approvati i criteri per la concessione, in favore dei Comuni, di contributi per la rimozione di manufatti contenenti amianto per l'attuazione di un programma per gli anni 2019-2020, successivamente approvato con determinazione dirigenziale n. 442/A1603A del 10 settembre 2019. In ultimo nel corso del 2020, in attuazione della con D.G.R. n. 16-1335 dell'8 maggio 2020, è stato pubblicato un ulteriore bando per l'assegnazione di contributi nell'ambito delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 stanziato dalla Delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 11 per un importo pari ad € 1.161.800,00;

a fronte dei programmi finanziati e degli interventi realizzati per la rimozione dei manufatti contenenti amianto su edifici di proprietà pubblica, permane la problematica relativa agli edifici di proprietà privata che sono stati oggetto di ordinanze di bonifica ed alle quali non è stato ottemperato; il perdurare di tali situazioni - nei casi in cui i Comuni non dispongano delle adeguate risorse finanziarie per l'esecuzione degli interventi in danno dei proprietari - comporta potenziali rischi per la salute e per l'ambiente;

la casistica degli esposti e delle verifiche sulle coperture di proprietà privata da parte delle Amministrazioni comunali è stata oggetto di uno specifico provvedimento della Giunta regionale, con Deliberazione n. 40-5094 del 18 dicembre 2012 di approvazione del "Protocollo regionale per la gestione di esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento-amianto negli edifici". Con tale provvedimento è stato delineato l'iter tecnico ed amministrativo per la valutazione dello stato di degrado e dell'indice di esposizione delle coperture in cemento-amianto, finalizzato all'eventuale adozione di provvedimenti di carattere sanitario da parte dei Sindaci in quanto Autorità Sanitarie Locali dei Comuni.

Dato atto che:

la condizione di naturale e continuo degrado nel tempo delle coperture in cemento-amianto, con incremento del rischio di rilascio di fibre asbestifere, collocato nel contesto di crisi economico-finanziaria in essere che non agevola la realizzazione di onerosi interventi, mette in evidenza l'opportunità di un supporto regionale, nel quadro delle disposizioni della L.R. 30/2008, per agevolare le Amministrazioni comunali nell'esecuzione degli interventi di rimozione delle coperture in stato di degrado per le quali i proprietari non hanno ottemperato alle ordinanze;

nell'ambito delle previsioni di intervento della L.R. 30/2008, l'art. 12 della stessa Legge dispone che la Giunta regionale conceda, a favore delle Agenzie Territoriali per la Casa, contributi per la realizzazione di interventi di straordinaria manutenzione consistenti nella rimozione, incapsulamento o confinamento dei manufatti contenenti amianto. Lo stesso articolo dispone che, a tal fine, la Giunta regionale, informata la Commissione consiliare competente, adotti specifici provvedimenti per la concessione dei contributi. Con riferimento all'art. 12 della L.R. 30/2008 il Piano Regionale Amianto 2016-2020 suggerisce che le risorse finanziarie che si rendano disponibili siano assegnate per la bonifica tramite rimozione, in quanto l'obiettivo ultimo rimane lo smaltimento definitivo dell'amianto.

Dato atto, pertanto, che da valutazioni della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio:

al fine di intervenire sulle criticità sopra rappresentate, risulta necessario definire, ai sensi degli artt. 4 e 12 della L.R. 30/2008 sentita la V Commissione consiliare, i criteri per un finanziamento, destinando un importo complessivo di € 802.470,04 in favore dei soggetti che risulteranno ammessi a finanziamento con successivi provvedimenti della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio in attuazione delle indicazioni di seguito riportate:

- tenuto conto delle risorse complessivamente disponibili e delle stime relative alla presenza di amianto sul territorio, risulta congruo destinare €500.000,00 ai fini della pubblicazione di un bando in favore delle Agenzie Territoriali per la Casa ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2008 ed € 302.470,04, ai fini della pubblicazione di un bando in favore delle Amministrazioni comunali per l'esecuzione di interventi di bonifica con rimozione di coperture in cemento-amianto su edifici di proprietà privata a seguito di ordinanze comunale non ottemperate, con azione di rivalsa da parte delle Amministrazioni stesse;
- le somme oggetto della prenotazione n. 2021/2294 sull'annualità 2021 verranno ripartite per € 100.000,00 a copertura finanziaria del bando in favore dei Comuni ed in uguale quota per la copertura finanziaria del bando destinato alle Agenzie Territoriali per la Casa;
- le somme oggetto della prenotazione n. 2022/804 sull'annualità 2022 verranno ripartite per € 202.470,04 a copertura finanziaria del bando in favore dei Comuni e restante quota di € 400.000,00 per la copertura finanziaria del bando destinato alle Agenzie Territoriali per la Casa;
- per quanto riguarda la concessione di contributi per la bonifica, con rimozione dell'amianto presente in edifici di proprietà delle Agenzie Territoriali per la Casa, saranno considerati i seguenti criteri di priorità:
 - saranno da considerare prioritari gli interventi sui manufatti contenenti amianto posti in opera senza confinamento ed accessibili; nell'ambito di tali situazioni, avranno precedenza gli interventi sui manufatti in matrice friabile;
 - per il calcolo dei punteggi delle istanze, facendo riferimento alle indicazioni definite dalla D.G.R. n. 35-8422 del 15 febbraio 2019 (sentita la V Commissione consiliare in data 7 febbraio 2019) è stato elaborato un documento tecnico;
 - a parità di punteggio si farà riferimento all'ordine cronologico di trasmissione delle richieste di contributo;
- le risorse assegnate con il contributo regionale dovranno garantire la copertura dei costi di bonifica con rimozione e di ripristino strettamente conseguenti, compresi gli oneri per la sicurezza, al netto dell'IVA; l'importo dell'IVA rimarrà a carico delle Agenzie Territoriali per la Casa quale quota di cofinanziamento delle opere. Sono escluse dal contributo regionale tutte le spese tecniche ed amministrative per la progettazione, autorizzazione, affidamento, direzione lavori, realizzazione e collaudo degli interventi;
- al fine di garantire l'attivazione del maggior numero di interventi risulta congruo definire in € 100.000,00 l'importo massimo del contributo regionale assegnabile per singola istanza;
- per quanto riguarda i criteri di priorità da adottare per la concessione di contributi in favore delle Amministrazioni comunali per la bonifica, con rimozione, delle coperture in cemento-amianto degli edifici di proprietà privata effettuata a seguito di inottemperanza alle ordinanze, occorre fare

riferimento ai risultati del processo diagnostico condotto da Arpa e da ASL secondo la metodologia del "Protocollo regionale per la gestione di esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento-amianto negli edifici" approvato con D.G.R. n. 40-5094 del 18 dicembre 2012, che porta ad assegnare ad ogni copertura valutata uno stato di degrado (buono, discreto, scadente, pessimo) ed un indice di esposizione (basso, medio, alto). Saranno, pertanto, prioritari:

- gli interventi di rimozione delle coperture caratterizzate da più elevati stato di degrado e indice di esposizione, garantendo la priorità della bonifica delle coperture in stato di degrado pessimo e con indice di esposizione elevato;
- a parità di classe di stato di degrado sarà data priorità alla rimozione delle coperture in cemento-amianto aventi un punteggio numerico più elevato dell'indice di esposizione;
- in caso di ulteriore parità, saranno considerati prioritari gli interventi sulle coperture di maggiore estensione;
- in subordine si farà riferimento all'ordine cronologico di trasmissione delle richieste di contributo;

- le risorse assegnate con il contributo dovranno garantire la copertura dei costi di rimozione, trasporto e smaltimento, compresi gli oneri per la sicurezza, al netto dell'IVA; l'importo dell'IVA rimarrà a carico delle Amministrazioni comunali. Sono escluse dal contributo regionale tutte le spese tecniche ed amministrative per la progettazione, autorizzazione, affidamento, direzione lavori, realizzazione e collaudo degli interventi. I costi per il ripristino delle coperture rimosse restano a carico del Comune;

- al fine di garantire l'attivazione del maggior numero di interventi si individua in € 50.000,00 l'importo massimo del contributo regionale assegnabile per singola istanza;

- la partecipazione al bando sarà aperta alle Amministrazioni comunali piemontesi, con esclusione dei Comuni inseriti nella perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Casale Monferrato, come definita con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 10 gennaio 2000, per i quali sono disponibili specifiche azioni di finanziamento mediante fondi statali e regionali.

Dato atto che il presente provvedimento trova copertura, per l'importo complessivo di Euro 802.470,04 nelle risorse prenotate con Determinazione dirigenziale n. 591/a1603B del 30 ottobre 2020 del Settore regionale Servizi Ambientali sul capitolo 229990, nell'ambito della Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale, per Euro 200.000,00 sull'annualità 2021 (prenotazione n. 2021/2294) e per Euro 602.470,04 sull'annualità 2022 (prenotazione n. 2022/804);

vista la L.R. 30/2008 "Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto";

vista la L. n. 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

vista la D.C.R. n. 124-7279 del 1 marzo 2016 "Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (Piano regionale amianto) per gli anni 2016-2020";

visto il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42";

visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" e s.m.i.";

vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";

preso atto della D.G.R. n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 "Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022."

vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile;

vista la legge regionale n. 8/2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";

vista la legge regionale n. 30/2020 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e disposizioni finanziarie"

vista la legge regionale n. 31/2020 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2021 e disposizioni finanziarie";

vista la D.G.R. 26-2777 del 15/01/2021 "Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2021, in attuazione della Legge regionale 23 dicembre 2020, n. 31. Stanziamenti per la gestione contabile";

acquisito, per le finalità di cui agli articoli 4 e 12 della L.R. 30/2008, il parere favorevole della V Commissione consiliare rilasciato nella seduta del 22 febbraio 2021;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 17 ottobre 2016 n. 1-4046;

la Giunta regionale, unanime, con voto espresso nei modi di legge;

delibera

1) di approvare, per gli anni 2021-2022, i criteri per la concessione di contributi in favore delle Agenzie Territoriali per la Casa, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2008, per la realizzazione di interventi di rimozione di manufatti contenenti amianto, come riportati in premessa, stabilendo che per il calcolo dei punteggi delle istanze si applichino le indicazioni di cui all'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in sostituzione delle rispettive indicazioni definite dalla D.G.R. 35-8422 del 15 febbraio 2019;

2) di approvare, per gli anni 2021-2022, i criteri per la concessione di contributi alle Amministrazioni comunali per la bonifica, mediante rimozione, di coperture in cemento-amianto di proprietà privata a seguito di accertata inottemperanza alle ordinanze di bonifica, come riportato in premessa;

3) di dare atto che la copertura finanziaria è garantita con la spesa prenotata con Determinazione dirigenziale n. 591/A1603B del 30 ottobre 2020, per € 200.000,00 sul capitolo 229990 (prenotazione n. 2021/2294) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, annualità 2021 e per € 602.470,04 sul capitolo 229990 (prenotazione n. 2022/804) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, annualità 2022; tenuto conto delle risorse complessivamente disponibili e delle stime relative alla presenza di amianto sul territorio, la somma di € 500.000,00 è destinata al bando in favore delle Agenzie Territoriali per la Casa e la rimanente somma, pari ad € 302.470,04, al bando in favore delle Amministrazioni comunali per l'esecuzione di interventi di bonifica con rimozione di coperture in cemento-amianto su edifici di proprietà privata a seguito di ordinanze comunali non ottemperate, con azione di rivalsa da parte delle Amministrazioni stesse. Le somme oggetto della prenotazione n. 2021/2294 sull'annualità 2021 verranno ripartite per € 100.000,00 a copertura finanziaria del bando in favore dei Comuni ed in uguale quota per la copertura finanziaria del bando destinato alle Agenzie Territoriali per la Casa; le somme oggetto della prenotazione n. 2022/804 sull'annualità 2022 verranno ripartite per € 202.470,04 a copertura finanziaria del bando in favore dei Comuni e restante quota di € 400.000,00 per la copertura finanziaria del bando destinato alle Agenzie Territoriali per la Casa;

4) di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente Deliberazione.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)

Allegato

ALLEGATO 1

Manufatti contenenti amianto non confinati e accessibili	si/no	
Presenza di amianto in matrice friabile	si/no	
INDICATORE	SOGLIE	PUNTEGGIO
i1 quantità di materiale stimato [kg] <i>(da barrare solamente qualora non si tratti di coperture in cemento – amianto)</i>	< 500	10
	500 - 10.000	15
	> 10.000	30
i2 superficie coperture in cemento amianto [m²] <i>(da barrare solo se c'è presenza di coperture in cemento - amianto)</i>	< 100	2
	100 - 199	4
	200 - 499	6
	500 - 999	8
	>= 1.000	10
i3 frequenza di utilizzo	occasionale	5
	periodica	7
	costante	10
i4 distanza dal centro abitato [m]	0 - 1000	6
	>1.000	2
i5 densità di popolazione interessata	agglomerato urbano	5
	case sparse	2
i6 età media dei frequentatori [anni]	< 29	10
	30 – 60	6
	> 60	3
i7 numero di soggetti frequentatori	< 50	5
	50 - 200	10
	201 - 500	20
	> 500	30

PRECISAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA

Nella riga "*Presenza di confinamento*" deve essere selezionata la casella "SI" o "NO" a seconda che i manufatti contenenti amianto siano o non siano confinati. Per confinamento si intende una barriera fisica permanente che separa l'ambiente esterno dalla sorgente.

Nella riga "*Presenza di amianto in matrice friabile*" deve essere selezionata la casella "SI" o "NO" a seconda che sia stata rilevata o meno la presenza di materiale contenente amianto in matrice friabile. Il materiale contenente amianto in matrice friabile può essere facilmente sbriciolato o ridotto in polvere con la semplice pressione manuale.

La classificazione di materiali contenenti amianto in matrice friabile o compatta va valutata considerando le indicazioni contenute nella tabella "*Principali tipi di materiali contenenti amianto e loro approssimativo potenziale di rilascio delle fibre*" riportata nel D.M. 6 settembre 1994.

Si precisa che le coperture in cemento-amianto verranno considerate manufatti in matrice compatta.

Nella scheda, in corrispondenza dell'apposita colonna, devono essere segnate le caselle con i valori rilevati.

E' ammessa la selezione di un solo valore per ogni indicatore considerato.

L'indicatore i_1 è da selezionare solo per i manufatti contenenti amianto diversi dalle coperture in cemento-amianto.

L'indicatore i_2 è da selezionare solo ove vi sia presenza di coperture in cemento-amianto.

In corrispondenza dell'indicatore i_6 indicare l'età dei soggetti che frequentano il sito anche saltuariamente. Nel caso in cui siano presenti più fasce di età, indicare la fascia di età prevalente.

CALCOLO DELLE PRIORITÀ AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il calcolo del punteggio all'interno delle categorie di finanziamento verrà effettuato secondo il seguente calcolo:

$$\text{PUNTEGGIO} = i_1 + i_2 + i_4 + i_5 + i_7 + i_3 * i_6$$

DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria sarà formulata con i seguenti criteri in ordine decrescente di priorità:

- 1) manufatti in opera senza confinamento ed accessibili, in matrice friabile – ordinamento decrescente in base al punteggio;
- 2) manufatti in opera senza confinamento ed accessibili, in matrice compatta – ordinamento decrescente in base al punteggio;
- 3) manufatti in opera con confinamento e/o non accessibile, in matrice friabile – ordinamento decrescente in base al punteggio;
- 4) manufatti in opera con confinamento e/o non accessibile, in matrice compatta – ordinamento decrescente in base al punteggio.